

Legge regionale 14 gennaio 1975 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Adempimenti regionali previsti dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 8

È fatto obbligo agli enti ospedalieri ed agli istituti di ricovero e cura di cui all' articolo 12 della legge 17 agosto 1974, n. 386, di comunicare al competente ente gestore di assistenza malattia la data del ricovero, con la relativa diagnosi e - al termine della degenza - la data della dimissione del ricoverato avente diritto alla indennità economica.

Per il resto, tutti gli enti erogatori di assistenza ospedaliera saranno tenuti a inoltrare all' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità le notifiche, le schede nosologiche individuali, le piante organiche, il prospetto dei costi interni per consumi e tutti gli altri documenti economico - contabili nelle forme, modi e tempi che saranno richiesti dall' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità.